

(N. 791)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Bilancio
(VANONI)

col Ministro del Tesoro
(GAVA)

e col Ministro dell'Interno
(SCELBA)

NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1954

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania.

ONOREVOLI SENATORI,

1. Il nubifragio che ha di recente sconvolto alcune zone della provincia di Salerno provocando danni ingenti alle persone e alle cose ha reso necessaria l'adozione di adeguate misure di carattere legislativo allo scopo di alleviare i disagi e le sofferenze delle popolazioni colpite.

2. Nel quadro di tali misure s'inserisce l'unito decreto-legge, con il quale si prevede:

a) l'autorizzazione al Ministro per le finanze di sospendere il pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali nei Comuni delle zone danneggiate per un periodo massimo di sei mesi (articolo 1);

b) la possibilità, fino al 31 dicembre 1956 di integrare, in analogia a quanto venne disposto in favore dei Comuni e delle Province colpite dalle alluvioni del 1951 e 1953, i bilanci dell'Amministrazione provinciale di Salerno e dei comuni di detta provincia, nei

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quali sia stata disposta la sospensione del pagamento dei tributi, mediante la erogazione di contributi statali, qualora il pareggio economico dei predetti bilanci non possa essere assicurato nonostante l'applicazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, modificata dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 (articolo 2);

c) la concessione di congrue anticipazioni agli enti stessi in relazione alle inderogabili esigenze delle relative gestioni allo scopo di

assicurare la corresponsione delle competenze dovute al personale dipendente (articolo 3);

d) l'assegnazione al bilancio del Ministero dell'interno dei fondi necessari per l'attuazione delle suddette provvidenze, nonchè la copertura della spesa (articolo 4);

e) l'autorizzazione al Ministro del tesoro a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio (articolo 5).

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania.

ALLEGATO.

Decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 9 novembre 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti a favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'interno;

DECRETA :

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei Comuni della Campania colpiti dalle alluvioni dell'ottobre 1954, da indicarsi nello stesso decreto, nel quale deve altresì specificarsi la durata del periodo di sospensione che non potrà essere protratta oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Salerno ed ai Comuni nei quali sia disposta la sospensione del pagamento dei tributi, ai sensi dell'articolo precedente, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1956, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci, nonostante i provvedimenti previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale 8 marzo 1934, n. 383, modificati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1954 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1955 e 1956 degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno, qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 2 e 3 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per gli esercizi finanziari 1954-55, 1955-56 e 1956-57, rispettivamente di lire 500 milioni, di lire 800 milioni e di lire 300 milioni.

A sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla copertura dell'onere di cui sopra si provvede con una corrispondente quota del provento previsto dal decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 7 novembre 1954.

EINAUDI

SCELBA, TREMELLONI, VANONI, GAVA,

Visto, il *Guardasigilli*: DE PIETRO.